Spedizione in abbonamento postale **Anno 94° — Numero 167**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 24 luglio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** - Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 167 DEL 24 LUGLIO 1953:

Ministero dei trasporti: Nono elenco degli autoveicoli o loro parti assegnati in uso dal Ministero dei trasporti i cui dati di identificazione vengono pubblicati a norma dell'art. 7 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118.

(2485)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'Alto Commissario e dell'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 19 luglio 1953, è stato nominato Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica l'on. avv. Tiziano Tessitori, Senatore della Repubblica, in sostituzione dell'on. avv. Giovanni Battista Migliori, dimissionario.

Con decreto, poi, del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 19 luglio 1953, è stato nominato Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica l'on. dott. Franco Varaldo, Senatore della Repubblica, in sostituzione dell'on. Senatore dott. Aldo Spallicci, dimissionario.

(3612)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 521.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria della Pace, in frazione San Michele Extra del comune di Verona.

N. 521. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 16 luglio 1947, integrato con dichiarazioni 28 novembre 1952 e 6 marzo 1953, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria della Pace, in frazione San Michele Extra del comune di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 25. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 522.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire, in frazione Salino del comune di Paularo (Udine).

N. 522. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 4 novembre 1952, integrato con dichiarazione 28 novembre 1952, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire, in frazione Salino del comune di Paularo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 29. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 523.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Gaetano, nel comune di Catania.

N. 523. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 15 maggio 1952, relativo alla erezione della parrocchia di San Gaetano, nel comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 28. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 524.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura della Congregazione delle Suore dell'Atonement del terz'Ordine di San Francesco, con sede in Roma.

N. 524. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura della Congregazione delle Suore dell'Atonement del terz'Ordine di San Francesco, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 38. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.

Conferma in carica del commissario liquidatore del patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1161, concernente il riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1950, n. 92, con il quale l'Ente predetto è stato estinto ed è stata disposta la liquidazione del suo patrimonio;

Visti il proprio decreto 28 marzo 1950, con il quale il dott. Severino Parascenzo è stato nominato commissario liquidatore del patrimonio dell'Ente predetto, e 10 ottobre 1952, con il quale sono stati allo stesso prorogati i poteri fino al 31 dicembre 1952;

Considerato che le operazioni di liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai non hanno avuto ancora termine e che pertanto occorre provvedere alla proroga dei poteri del suddetto commissario;

Decreta:

Il dott. Severino Parascenzo è confermato, fino al 31 dicembre 1953, nella carica di commissario liquidatore del patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, *addì 24 giugno 1953*

Il Ministro: RUBINACCI

(3581)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 luglio 1953.
Proroga della gestione commissariale del comune di San Marco in Lamis.

Relazione illustrativa del decreto di proroga della gestione commissariale del comune di San Marco in Lamis

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1953 è stato sciolto il Consiglio comunale di San Marco in Lamis e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, il ragioniere capo di prefettura sig. Tommaso Balestrieri.

Il predetto commissario, insediatosi nella carica il 27 aprile 1953, oltre ad affrontare il grave problema della disoccupazione locale, ha dovuto curare tutta una serie di provvedimenti intesi a normalizzare i servizi comunali e sistemare la situazione finanziaria dell'Ente.

E' peraltro opportuno che l'opera da lui iniziata venga proseguita, occorrendo definire importanti questioni comunali e vari problemi attualmente in via di risoluzione, come ad esempio: sistemazione di passività arretrate, lasciate dalle passate amministrazioni; definizione dell'annoso problema relativo alla costruzione dell'acquedotto in frazione San Marcuccio; appalto del servizio della nettezza urbana; sistemazione delle strade interne.

Rendendosi pertanto necessario prorogare di tre mesi la gestione commissariale, si è a ciò provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Foggia, addì 13 luglio 1953

Il prefetto: D'AIUTO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1953, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di San Marco in Lamis e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, il ragioniere capo di prefettura sig. Tommaso Balestrieri.

Considerato che il predetto commissario si è insediato nella carica il 27 aprile 1953 e che, pertanto, con il 26 luglio 1953 viene a scadere il termine di tre mesi stabilito, per la durata della gestione commissariale, dall'art 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata di tre mesi per consentire al commissario di condurre a termine l'opera iniziata in fatto di sistemazione di contabilità arretrate e di altri importanti servizi comunali;

Visti l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, l'art. 25 della legge 9 giugno 1947 n. 530 e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di San Marco in Lamis è prorogata di tre mesi a partire dal 27 luglio 1953.

Nell'incarico resta confermato il ragioniere capo di prefettura sig. Tommaso Balestrieri.

Foggia, addì 13 luglio 1953

Il prefetto: D'AIUTO

(3548)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Roberto Orani di Roberto, nato a Cagliari il 15 agosto 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Cagliari nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Cagliari.

(3494)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Permuta di fondi e riduzione di superficie della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pretoro, Rapino e Guardiagrele (Chieti).

La superficie della zona di ripopolamento e cattura di Pretoro, Rapino e Guardiagrele (Chieti), di cui al decreto Ministeriale 6 agosto 1949, viene ridotta ad ettari 2030. La zona stessa, a seguito di permuta di fondi, resta così delimitata:

nord fiume Foro; costone del colle Le Piane, in agro di Pretoro fino al fosso Sterparo; tale fosso fino all'innesto con la strada provinciale Pretoro-Bocca di Valle (ponte fosso Sterparo);

est dal ponte sul fosso Sterparo, strada provinciale fino a Bocca di Valle; da Bocca di Valle, fosso La Valle, indi l'affluente verso La Maielletta, fino all'incontro della curva di livello a quota 1300;

sud bordo meridionale dei pascoli de La Maielletta che scendono fino al margine dei boschi sottostanti, che segue, con molta approssimazione, la curva di livello alle quote 1300 e 1500, fino al confine interprovinciale con Pescara (comune di Lettomanoppello);

ovest: dal suddetto confine, e precisamente dalla quota 1500, fino alla strada rotabile Passo Lanciano-Pretoro e detta rotabile fino all'altezza del fossetto a sud di Pretoro.

(3502)

Rinnovo e permuta di fondi della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Narni, località Fiaiola (Terni)

La zona di ripopolamento e cattura di Narni, località Fiaiola (Terni), della estensione di ettari 1700, di cui al decreto Ministeriale 14 aprile 1950, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1956. Detta zona, a seguito di permuta di fondi, resta così delimitata:

nord via Flaminia, nel tratto che va dal confine di Narni-Terni (Castelchiaro) fino al podere Palombara;

est strada comunale che da Castelchiaro per podere Streppara conduce a Fiaiola, indi strada campestre che da Fiaiola conduce a M.o Cipiccia;

sud-ovest strada di Itieli che dalla Flaminia per i Cappuccini conduce fino a M.o Cipiccia.

(3503)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 9 luglio 1953 è stato istituito il servizio fonotelegrafico nell'ufficio postale di San Giacomo di Veglia, frazione di Vittorio Veneto (Treviso), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Vittorio Veneto mediante il circuito 6718.

(3598)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 luglio 1953

	Dollaro U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna	624,93	629,50
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,92	629,50
» Milano	624,93	629,75
» Napoli	624,90	628,60
» Palermo	624,91	629,50
» Roma	624,91	629,85
» Torino	624,90	628 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	629,80

Media dei titoli del 23 luglio 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,35
Id. 3,50 % 1902	59,60
Id. 3 % lordo	70 —
Id. 5 % 1935	94,475
Redimibile 3,50 % 1934	77,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,075
Id. 5 % 1936	90,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,10

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 23 luglio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	629,80

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale 9 luglio 1953 è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Arezzo, già conferito al notaio Antonio Cantucci fu Antonio con decreto Ministeriale 10 marzo 1915.

Roma, addì 13 luglio 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(3602)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 45.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 452 — Data: 26 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Di Trapani Francesco fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 451 — Data: 26 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Di Trapani Francesco fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 27 novembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Ferro Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2183 — Data: 25 giugno 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Brandi Gioacchino fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 3 % (creditori legali) — Rendita L. 43,05.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 — Data: 21 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione: Cassa scolastica « F Redi » Arezzo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % — Capitale L. 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 140 — Data 12 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Palmieri Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 10.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5732 — Data 16 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione Aidala Enrico fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 760 — Data: 5 aprile 1950 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione Autilio Davide di Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 7200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 22 agosto 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pesaro — Intestazione: Cassa di risparmio di Pesaro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 50.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 16 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Perrone Marisa e Romano Rosa — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 2615.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 705 — Data: 25 febbraio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Ranallo Michele fu Costantino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5767 — Data: 6 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Distefano Carmelo di Carmelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 giugno 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(3189)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 46.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960).

Numero del titolo provvisorio: 41658 — Serie *E* — Ufficio che ha emesso il titolo: Sezione Tesoreria provinciale di Como — Persona che ha denunziato il titolo: Mallone Antonio fu G. Battista dom. in Gera Lario — Capitale nominale: L. 100.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, ché trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 27 giugno 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(3209)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario liquidatore e di un componente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 25 ottobre 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 30 gennaio 1945, relativo alla nomina dell'avv. Pasquale Caruso a commissario liquidatore della predetta azienda;

Visto il provvedimento del Capo del disciolto Ispettorato del credito in data 17 gennaio 1941, relativo alla nomina del dott. Giuseppe Di Gregorio a componente il Comitato di sorveglianza;

Considerato che l'avv. Caruso ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuta l'opportunità di affidare al dott. Di Gregorio il mandato rassegnato dall'avv. Caruso, onde la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto dott. Di Gregorio nell'esercizio del mandato a lui affidato;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Di Gregorio fu Luigi è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania) ed il dott. Alfredo Gallo è nominato componente il Comitato di sorveglianza della stessa azienda, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, il primo in sostituzione dell'avv. Pasquale Caruso ed il secondo del dott. Giuseppe Di Gregorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(3511)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi a cinquantanove posti di tenente medico e a sette posti di tenente chimico-farmacista nei ruoli del servizio permanente dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione a concorsi ad impieghi statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione dei limiti massimi di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la nota n. 42064/12106 del 24 dicembre 1952, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente l'autorizzazione a bandire due concorsi per titoli ed esami a cinquantanove posti di tenente medico ed a sette posti di tenente chimico-farmacista nel servizio permanente dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente di:

a) 59 tenenti medici;

b) 7 tenenti chimico-farmacisti.

Art. 2.

A tali concorsi possono partecipare gli ufficiali in servizio permanente e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo di qualsiasi arma o servizio, nonchè gli altri cittadini italiani che siano in possesso del titolo di studio specificato nel successivo art. 3, n. 7, e che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 32° anno di età, portato ad anni 37 in applicazione della legge 3 maggio 1950, n. 223, citata nelle premesse.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 32 dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali 4a Divisione reclutamento). Esse dovranno essere presentate, o fatte pervenire, unitamente ai documenti prescritti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) grado ricoperto;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente, nel modo più celere, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali 4a Divisione reclutamento).

Entro il termine sopradetto di sessanta giorni i concorrenti dovranno, altresì, presentare, alle stesse autorità di cui al secondo comma del presente articolo, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40 debitamente legalizzato.

2. Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 24 (di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande) debitamente legalizzato.

3. Certificato del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 85 (di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande) rilasciato dall'ufficio del casellario presso il tribunale del luogo di nascita del concorrente e debitamente legalizzato. Per i cittadini italiani nati all'estero detto certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio del casellario presso il Tribunale di Roma.

4. Certificato di buona condotta, morale, civile e politica, in carta da bollo da L. 24 (di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande) debitamente legalizzato, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale.

5. Stato di famiglia, in carta da bollo da L. 24 (di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande) rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

6. Fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un notaio o dal sindaco. La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore, quella del sindaco dal prefetto. Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del Corpo o Ente dal quale dipende.

7. Diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (per gli aspiranti alla nomina a tenente medico) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista (per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista).

In luogo dei diplomi originali summenzionati, possono essere prodotte copie notarili di essi, redatte in carta da bollo, e legalizzate dal presidente del tribunale o dal pretore.

Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, può produrre, in sua vece, un certificato della competente università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione.

E' valido il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale di medico chirurgo (per gli aspiranti alla nomina a tenente medico), di farmacista e di chimico (per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista) rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modificazioni.

8. Certificato della segreteria della competente università, in carta da bollo dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea.

9. Certificato della segreteria della competente università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione (tale certificato può essere omesso soltanto nel caso in cui le votazioni anzidette risultino dal certificato di cui al terzo comma del precedente n. 7).

Per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista il certificato di cui al n. 8 deve contenere le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, delle facoltà di chimica e delle facoltà o scuola di farmacia, nonchè le votazioni finali conseguite negli esami di laurea o di diploma, mentre il certificato di cui al presente n. 9 deve contenere le votazioni riportate negli esami di abilitazione sia per la professione di chimico e sia per la professione di farmacista.

10. Tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera, che il concorrente credesse produre.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, e 6.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato. L'eventuale riferimento a documenti presentati presso l'Amministrazione della difesa-Esercito deve riguardare solo gli originali dei titoli di studio.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione dal concorso, devono ottemperare rigorosamente a quanto è richiesto nel presente articolo, curando scrupolosamente di presentare alla competente autorità tutti i documenti richiesti, non oltre il termine stabilito, in perfetta regola con le vigenti disposizioni sul bollo, con le date di rilascio e le dovute legalizzazioni o vidimazioni.

Art. 4.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande presentate, con tutti i documenti prescritti, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

In calce ad ogni domanda, le suddette autorità, con apposita dichiarazione, dovranno far risultare esplicitamente, la data sotto la quale tale domanda ed i relativi documenti vengono presentati tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti.

Le autorità riceventi, trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali 4ª Divisione reclutamento), le domande con gli annessi documenti, mano a mano che vengono presentati, esprimendo il motivato parere.

Con le domande le autorità riceventi faranno pervenire, altresì, al Ministero difesa-Esercito:

a) il libretto o cartella personale aggiornati con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, se il concorrente è ufficiale o sottufficiale dell'Esercito o delle altre Forze armate;

b) copia aggiornata dello stato di servizio se il concorrente è ufficiale; copia del foglio matricolare se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa, ovvero certificato d'esito di leva negli altri casi;

c) rapporto informativo particolareggiato, riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi alle armi;

d) le informazioni dell'Arma dei carabinieri redatte sull'apposito modello 1138 e sottoscritte da un ufficiale dell'Arma) sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e della sua famiglia; se il concorrente è ammogliato anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e di moralità della moglie e della di lei famiglia;

e) una dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risulti, in modo esplicito, se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato. Tale visita sarà effettuata da apposita Commissione costituita dal direttore dell'ospedale militare competente per territorio, presidente (per l'Ospedale militare di Cagliari da un ufficiale medico superiore in servizio permanente, delegato dal direttore) e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente, membri, dei quali uno potrà essere subalterno.

Nella visita su accennata, tenuto presente il compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente che, come tali, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovrà essere accertato, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica, con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra.

Il limite minimo di statura è fissato, senza eccezione alcuna, in metri 1,60.

La Commissione sanitaria dovrà inoltre accertare che i candidati abbiano il visus uguale all'unità in un occhio almeno e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto, in ambo gli occhi, l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle cinque diottrie se ipermetropico, e se astigmatico, dovrà essere in tale grado che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle cinque e alle tre diottrie. Per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, ed a una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre, per tutti i candidati, l'esame radioscopico del torace.

La Commissione, eseguiti tutti gli esami prescritti, dovrà pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità o meno del candidato al servizio permanente effettivo in pace e in guerra, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

Il giudizio sarà comunicato, seduta stante, agli interessati e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'Ente che lo ha richiesto. In caso di non accettazione, l'aspirante, munito del verbale e dei referti degli

esami speciali in plico chiuso, sarà avviato, con tutta sollecitudine, alla Direzione di sanità competente territorialmente (per gli aspiranti della Sardegna all'Ufficio di sanità di Cagliari), per essere visitato da una commissione medica di appello formata dal direttore di sanità, o capo ufficio di sanità per la Sardegna, presidente, e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente membri, con la esclusione di quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia la visita di appello dovrà essere praticata da un Collegio medico presieduto dal capo servizio sanitario per la Somalia.

I concorrenti che anche in visita di appello venissero giudicati non idonei al servizio militare incondizionato saranno, senz'altro, esclusi dal partecipare al concorso e ad essi verranno restituiti i documenti presentati a corredo della domanda la quale, invece, dovrà essere trasmessa al Ministero unitamente alla dichiarazione di visita medica;

f) richiesta di certificato generale mod. 44;

g) copia del verbale di discriminazione o dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non è soggetto a procedura di discriminazione.

Per i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente non occorrono i documenti di cui alle precedenti lettere *d*) ed *f*).

Le autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali 4ª Divisione reclutamento).

Art. 5.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia, il termine di giorni sessanta prescritto dal menzionato art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è portato a giorni novanta.

Per tali concorrenti, i documenti indicati al n. 3, terzo comma, possono essere prodotti in patria dai familiari o da persone incaricate che li dovranno presentare, o far pervenire, al Comando del distretto militare di residenza del concorrente.

I Comandi di distretto militare ricevuti i documenti di cui all'art. 3, terzo comma, li trasmetteranno al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali 4ª Divisione reclutamento) unitamente al mod. 44 e alle informazioni riservate dell'Arma dei carabinieri (mod. 1138).

Il Comando del Corpo di sicurezza della Somalia accetterà dagli interessati la sola domanda priva di qualsiasi documento purchè prodotta entro il termine stabilito dal presente articolo, apportando alla medesima l'annotazione di cui allo art. 4, secondo comma, ed inoltrandola, infine, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali 4ª Divisione reclutamento) unitamente ai documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dello stesso art. 4.

Art. 6

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto di sessanta giorni, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda purchè producano entro i trenta giorni successivi, i prescritti documenti.

Per quanto riguarda la dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito che il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato, la competente autorità diplomatica o consolare delegherà per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere, tenendo presente le norme di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4, il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le stesse autorità diplomatiche o consolari, trasmetteranno immediatamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali 4ª Divisione reclutamento) le domande presentate nel termine prescritto e i documenti annessi, nonchè il verbale di visita medico-collegiale di cui sopra, e interesseranno le competenti autorità militari perchè provvedano alla diretta trasmissione al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali 4ª Divisione reclutamento) dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *f*), *g*), del precedente art. 4.

Le competenti autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno altresì, insieme con la domanda, le informazioni sulla condotta, moralità, condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentisi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Art. 7.

Norme concernenti le Commissioni giudicatrici e lo svolgimento degli esami

1. Gli esami verteranno sulle materie indicate nei programmi annessi al presente decreto.

2. Le Commissioni giudicatrici per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso saranno composte:

a) per la nomina a tenente medico, dal generale medico direttore generale della sanità militare (presidente), da sei ufficiali medici di grado non inferiore a maggiore (membri) e da due ufficiali medici di grado non inferiore a maggiore (membri supplenti).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, senza diritto al voto, il quale, in caso di forzata assenza, sarà sostituito da un uffciale medico, di grado non inferiore a capitano, avente funzioni di segretario supplente.

La Commissione potrà suddividersi in due sottocommissioni, l'una per la prova di clinica medica e l'altra per quella di clinica chirurgica;

b) per la nomina a tenente chimico-farmacista, di un ufficiale generale del servizio sanitario (presidente) e di due ufficiali del servizio sanitario di grado non inferiore a maggiore (membri).

Disimpegnerà le funzioni di segretario un ufficiale del servizio sanitario di grado non inferiore a capitano, senza diritto al voto, il quale, in caso di forzata assenza, sarà sostituito da un ufficiale del servizio sanitario di grado non inferiore a capitano, avente funzioni di segretario supplente.

3. Il presidente, i membri ed il segretario, nonchè i membri e i segretari aggiunti di ciascuna Commissione giudicatrice saranno nominati dal Ministro per la difesa.

4. Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 30 punti; la somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30.

5. Ogni componente la Commissione giudicatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame, scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

6. Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma sarà divisa per tre, per avere il punto di esame.

7. Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

8. Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 4, il prodotto ottenuto sarà sommato al punto valutazione dei titoli, e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 5.

9. Per ottenere l'idoneità in ogni singolo concorso è necessario che i candidati riportino, in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30, perdono il diritto di presentarsi alle altre.

10. I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

11. Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati alla vigilanza e con i membri della Commissione esaminatrice.

Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella

Raccolta ufficiale ed eventualmente i dizionari e le altre pubblicazioni che la Commissione esaminatrice stabilisce con speciale deliberazione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame decadendo da ogni diritto relativo al concorso.

12. La Commissione esaminatrice, o il Comitato di vigilanza, deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse, adottando, se necessario, i relativi provvedimenti. A tale scopo due almeno dei membri rispettivi devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

13. Compiuto il lavoro ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio con il proprio cognome, nome e paternità, dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione o del Comitato di vigilanza, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma, con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

14. Tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati, unitamente ad uno almeno degli altri membri della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e dal segretario.

15. I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa deve procedere agli esami degli scritti.

16. Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati. Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 8.

Il Ministro per la difesa può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso a qualsiasi candidato.

Art. 9.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti e resi noti il giorno e il luogo in cui si svolgeranno gli esami.

A cura del Ministero si provvederà, altresì, a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione al concorso.

Art. 10.

Le graduatorie dei dichiarati idonei nei concorsi saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e sul giornale militare ufficiale.

Saranno dichiarati vincitori i concorrenti idonei compresi nel numero dei posti messi a concorso.

I vincitori saranno nominati tenenti in servizio permanente nel ruolo del servizio per il quale hanno concorso, con l'anzianità assoluta che sarà determinata dal decreto di nomina.

L'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di applicazione.

Dopo la nomina i tenenti medici e i tenenti chimico-farmacisti frequenteranno un corso presso la Scuola di sanità militare di Firenze.

Ai tenenti nominati in base al presente concorso è fatto divieto, per un periodo di quattro anni dalla nomina, di ottenere, a domanda, la cessazione dal servizio permanente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per le registrazione e pubblicato quindi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1953
Registro n. 26, *foglio n.* 178.

PROGRAMMI DI ESAME
per il concorso alla nomina a tenente medico in servizio permanente

1. Prova scritta di igiene militare:

Svolgimento scritto di un tema di igiene con applicazione alle collettività militari. Il tema viene stabilito dalla Commissione, i candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti.

2. Prova orale e pratica di clinica medica:

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un caso di clinica medica; il candidato dopo aver preceduto all'esame clinico illustrerà i sintomi rilevati concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a giudizio della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune, anche su argomenti di medicina di urgenza e su nozioni di statistica attinenti alla scienza medica.

3. Prova orale e pratica di clinica chirurgica:

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un caso di clinica chirurgica; il candidato, dopo aver proceduto allo esame clinico, illustrerà i sintomi rilevati concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a giudizio della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune, anche su argomenti di medicina operativa e di chirurgia di urgenza.

PROGRAMMI DI ESAMI
per il concorso alla nomina a tenente chimico-farmacista in servizio permanente

1. Svolgimento scritto di un tema di chimica farmaceutica o di chimica farmaceutica e tossicologia:

Il tema, uguale per tutti i candidati, viene stabilito dalla Commissione; i candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle otto ore senza l'aiuto di libri e manoscritti.

2. Prova pratica di analisi qualitativa, di un miscuglio formato di un numero complessivo di acidi e basi non superiore a dieci (durata massima otto ore, compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare manuali di clinica analitica o quelle altre opere di chimica e farmacologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione che consegnerà alla Commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la Commissione.

3. Prova orale (durata massima 40 minuti).

Discussione su argomenti di chimica-farmaceutica, bromatologia e farmacognosia.

Leggi e regolamenti più importanti riguardanti la professione del chimico e del farmacista.

Roma, addì 16 giugno 1953

Il Ministro: PACCIARDI

(3590)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1953, registro n. 26, foglio n. 326, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla insegnante tecnico-pratica De Lucia Serafina in Piantedosi il 29 marzo 1952, avverso l'esclusione dal concorso per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici nella Scuola secondaria di avviamento professionale di Montesarchio (Benevento), indetta con decreto Ministeriale 24 giugno 1950.

(3599)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.